



Aggiornamento delle misure antiCovid

Con ordinanza del 28.04.2022 il Ministero della Salute, anticipando gli effetti di un emendamento al D.L. 24/2022 (decreto Riaperture), ha riepilogato le principali misure antiCovid in vigore dal 1.05.2022, con particolare riferimento agli ambiti nei quali continuerà a essere obbligatorio l'utilizzo delle mascherine.

*Per quanto riguarda l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro, nell'ambito di una riunione tenutasi il 4.05.2022 tra i Ministeri del lavoro, della Salute, dello Sviluppo Economico, l'Inail e le parti sociali, si è deciso, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, di prorogare le misure prevenzionali previste dal **Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6.04.2021**, persistendo esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19. Entro il 30.06.2022 si terrà un nuovo incontro per verificare l'opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all'evoluzione della situazione epidemiologica.*

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE ANTICOVID

Ordinanza Ministero della Salute 28.04.2022 - G.U. 30.04.2022, n. 100 - Notizia Min. Lavoro 4.05.2022

Il 28 aprile 2022 è stato approvato, in commissione Affari sociali della Camera, l'emendamento del Governo al decreto Riaperture (DL 24/2022) e il Ministro Speranza ha emanato un'ordinanza che anticipa gli effetti dell'emendamento.

GREEN PASS RAFFORZATO

- Dal 1.05.2022 al 31.12.2022 necessario per:
 - .. l'accesso di visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice che sarà consentito soltanto a coloro che sono in possesso di Green Pass rilasciato a seguito della somministrazione della c.d. "terza dose".

L'accesso ai locali sarà altresì consentito ai possessori di Green Pass rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale primario o avvenuta guarigione (c.d. "Super Green Pass"), unitamente alla certificazione che attesti esito negativo di test antigenico o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti;

- .. l'accesso al luogo di lavoro per:
 - personale sanitario;
 - operatori d'interesse sanitario;
 - personale che svolge attività, a qualsiasi titolo, nelle strutture e attività sanitarie e socio-sanitarie (escluso personale che svolge attività con contratti esterni);
 - lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali.

MASCHERINE

- Dal 1.05.2022 al 15.06.2022, obbligatorie le FFp2 per l'accesso a:
 - .. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - .. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - .. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - .. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - .. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
 - .. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
 - .. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
 - .. spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- È, inoltre, **obbligatorio** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
- Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
 - .. i bambini di età inferiore ai 6 anni;
 - .. le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
 - .. i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
- È inoltre **raccomandato** indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico (ristoranti, bar, negozi, supermercati, ecc.)

**MASCHERINE
E LUOGHI
DI LAVORO**

- Venuto meno l'obbligo di Green Pass, in data 4.05.2022, i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Inail e di tutte le parti sociali si sono riuniti per valutare la possibilità di prorogare le misure previste dal **Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/ COVID-19 negli ambienti di lavoro** del 6.04.2021.
- In quel consesso è stato deciso che - stanti le esigenze di contrastare comunque il diffondersi della pandemia - il Protocollo sui luoghi di lavoro **sarà obbligatorio fino a fine giugno**: per i datori di lavoro privati, ciò comporta, dunque, il mantenimento dell'**obbligo dell'utilizzo delle mascherine «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto»**, mentre continuerà a non essere necessario «nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento».
- Le parti, ad ogni modo, hanno convenuto di fissare un nuovo incontro **entro il prossimo 30 giugno** per verificare l'opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all'evoluzione della situazione epidemiologica.
- Per quanto concerne il **lavoro pubblico**, invece, l'utilizzo dei DPI è stato disciplinato con circolare n. 1/2022 del Ministro della Pubblica Amministrazione (stante l'ordinanza del Ministro della salute del 28.04.2022) in base alla quale **l'utilizzo delle mascherine è stato solamente raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico**: sarà, comunque, compito di ogni amministrazione definire le necessarie misure, tenendo conto delle condizioni concrete dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.
- La raccomandazione all'uso delle mascherine FFP2 è rivolta, soprattutto, al personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive, per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni, per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti.

Principali previsioni del protocollo del 6.04.2021

Oltre all'obbligo di mascherina - che dovrà essere fornita dai datori di lavoro - in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, è bene ricordare quali siano alcune delle principali disposizioni del Documento.

Informazione	L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi.
Accesso a spazi comuni (mense aziendali, aree fumatori, spogliatoi)	È previsto contingentamento e ventilazione dei locali . Oltre a questo, si prevede la massima riduzione del tempo di sosta all'interno di tali spazi, mantenendo la distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
Rimodulazione orari di lavoro	Per favorire il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità degli orari.
Smart Working	Resta lo strumento da preferire (forte anche delle proroghe che sono state emanate).
Adozione di precauzioni igieniche	In particolare per le mani: l'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani che devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
Sanificazione periodica e la pulizia giornaliera	Con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
È prevista la sospensione dell'attività per mancata applicazione del Protocollo.	

OBBLIGO VACCINALE

• Fino al 15.06.2022

- Vigente per:
 - .. personale **scolastico e personale docente ed educativo** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
 - .. personale del comparto della **difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**;
 - .. personale dipendente dal Dipartimento **dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**, all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori.
 - .. personale delle **università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori**;
 - .. **tutti i soggetti** (cittadini italiani o comunitari residenti, nonché stranieri presenti sul territorio italiano) **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiranno 50 anni entro il 15.06.**
- Rispetto a tutto questo, viene fatto salvo il caso in cui il soggetto sia in accertato pericolo in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
- Nel caso, infine, di infezione da SARS-CoV-2 la vaccinazione viene differita alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.

Nonostante la permanenza dell'obbligo, tali soggetti potranno comunque svolgere attività lavorativa.

• Sanzione

- In caso di inosservanza del predetto obbligo, la norma (D.L. 1/2022) **ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo fisso pari a € 100,00.**
- Più nel dettaglio, la sanzione è rivolta a:
 - .. soggetti che alla data del 1.02.2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
 - .. soggetti che a decorrere dal 1.02.2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
 - .. soggetti che a decorrere dal 1.02.2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
- È importante, inoltre, sottolineare che **tale sanzione verrà applicata nei confronti di tutti i soggetti obbligati al vaccino e che verranno meno a tale obbligo.**
- L'irrogazione della sanzione sarà effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione.

OBBLIGO VACCINALE (segue)

• Sanzione (segue)

- Il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio **concedendo ai destinatari il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione**, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
- L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi.
- L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, provvede alla trasmissione di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

• Fino al 31.12.2022

- Per:
 - .. settore sanitario;
 - .. soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.); a partire dal **10.10.2021**, anche per tutti i soggetti esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture, come stabilito dal D.L. 122/2021 (art. 2).

In questo caso, la vaccinazione resta un requisito necessario per lavorare.

SMART WORKING

- Con riferimento allo **smart working**, si registrano le seguenti novità, grazie a un emendamento al Decreto Riaperture:
 - .. **proroga al 30.06.2022 del regime di tutela per i lavoratori fragili** (diritto allo smart working per tutti i fragili e per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero) e **per genitori di figli con fragilità**;
 - .. **proroga al 31.08.2022 delle modalità di comunicazione semplificate** nel settore privato.